Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 14 agosto 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero del tesoro

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 223 DEL 14 AGOSTO 1981:

MINISTERO DELL'INTERNO

15° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
(4648)

Appendice al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo - Parte seconda (3° aggiornamento).
(4649)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. **472.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Firenze e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 65, relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia, l'insegnamento complementare di « traumatologia della strada » muta denominazione in quella di « traumatologia ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 306

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. **473.**

Modificazione allo statuto della libera Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università libera di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Urbino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 68, relativo al corso di laurea in sociologia, sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari:

economia sanitaria;
economia dei trasporti;
economia urbana;
economia regionale;
economia e politica del lavoro;
politica economica;
sociologia urbana;
sociologia della medicina e delle istituzioni sanitarie;
finanza regionale e locale;
economia e politica agraria;
statistica economica;
diritto regionale;
diritto sanitario.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 310

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 marzo 1981, n. 474.

Modificazione allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia di L'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 15, nell'elenco degli insegnamenti complementari, sono inseriti i seguenti nuovi insegnamenti:

malattie metaboliche e del ricambio;

andrologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 marzo 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1981
Registro n. 73 *Istruzione, foglio n.* 311

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 giugno 1981.

Autorizzazione alla S.p.a. Alleanza assicurazioni, in Milano, ad elevare il capitale massimo assicurabile nei contratti individuali in forma popolare.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Alleanza assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad elevare a lire 5 milioni il limite massimo del capitale assicurabile in caso di morte nei contratti individuali in forma popolare, precedentemente fissato in lire 2 milioni e 500 mila con decreto ministeriale n. 10744 del 13 maggio 1977;

Considerata l'opportunità di adeguare le prestazioni assicurative ad importi significativi;

Preso atto dell'impegno della società ad introdurre sin dall'esercizio 1980 una politica di più ampia partecipazione degli assicurati agli utili tecnici della gestione del ramo vita;

Decreta:

La S.p.a. Alleanza assicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad elevare da lire 2 milioni e 500 mila a lire 5 milioni il limite massimo del capitale assicurabile in caso di morte con contratti individuali in forma popolare.

Roma, addì 18 giugno 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(4658)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 agosto 1981.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro a ventiquattro mesi, a cedola variabile, con godimento 1° marzo 1980, emessi per lire 2.000 miliardi, relativamente alla cedola n. 4 pagabile il 1° marzo 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 24 dicembre 1979, n. 647, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1980;

Visto il decreto ministeriale n. 505673/66-AQ-1, in data 15 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1980, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 330, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 18 febbraio 1980,

emanato in forza della citata legge n. 647, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro, per una durata di 24 mesi, a cedola variabile, con godimento 1° marzo 1980, per nominali lire 2.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, fra l'altro, stabilisce nella misura del 6,35% semestrale il tasso d'interesse minimo da corrispondersi sui succennati certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del medesimo, e prevede che il tasso predetto venga fissato con decreti del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse pagabile alla scadenza del 1° marzo 1982 (quarta cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse, determinato con i criteri indicati dal citato decreto ministeriale del 15 febbraio 1980, è pari al 9,1243%;

Considerato che il tasso, come sopra determinato, è superiore a quello minimo garantito dal 6,35% e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° marzo 1982 sui predetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari al 9,10%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 505673/66-AQ-1 del 15 febbraio 1980, meglio specificato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° marzo 1980, emessi con il decreto ministeriale stesso per lire 2.000 miliardi, è determinato nella misura del 9,10% relativamente alla cedola n. 4 pagabile il 1° marzo 1982;

La spesa complessiva di L. 182.000.000.000 derivante dal presente decreto, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(4966)

DECRETO 10 agosto 1981.

Tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro a trentasei mesi, a cedola variabile, con godimento 1° marzo 1981, emessi per lire 2.000 miliardi, relativamente alla cedola n. 2 pagabile il 1° marzo 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 888, recante l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981;

Visto il decreto ministeriale n. 255984/66-AS del 18 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 1981, registro n. 5 Tesoro, foglio n. 274, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 20 febbraio 1981, emanato in forza della cennata legge n. 888, con il quale è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro, per una durata di 36 mesi, a cedola variabile, con godimento 1° marzo 1981, per nominali lire 2.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 del succennato decreto ministeriale, il quale, fra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui cennati certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima, e stabilisce che il tasso predetto venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse pagabile alla scadenza del 1° marzo 1982 (seconda cedola);

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse, determinato con i criteri indicati dal citato decreto ministeriale del 18 febbraio 1981, è pari al 10,1393%;

Considerato che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° marzo 1982 sui predetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari al 10,15%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 255984/66-AS del 18 febbraio 1981, meglio specificato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° marzo 1981, emessi con il decreto ministeriale stesso per lire 2.000 miliardi, è determinato nella misura del 10,15% relativamente alla cedola n. 2 pagabile il 1° marzo 1982.

La spesa complessiva di L. 203.000.000.000 derivante dal presente decreto, farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1982.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(4967)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 29 luglio 1981.

Approvazione dei moduli della denuncia-domanda e dei registri di lavorazione delle olive validi per la concessione dell'aiuto alla produzione dell'olio d'oliva della campagna 1981-82.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, come modificato dai regolamenti (CEE) n. 1562/78 e n. 1917/80 del Consiglio rispettivamente del 29 giugno 1978 e del 15 luglio 1980, il quale prevede, tra l'altro, un regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, le cui disposizioni vigenti in esso contenute e richiamate trovano applicazione in attuazione della relativa regolamentazione comunitaria, per quanto con quest'ultima compatibili;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., integrata e modificata dalla legge 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi svolti da detta Azienda di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966 con il quale sono stati affidati alla citata Azienda di Stato, che in appresso sarà indicata con la sola sigla A.I.M.A., compiti di intervento nel settore delle materie grasse;

Considerata l'opportunità che, in attesa dell'emanazione da parte della Comunità delle norme applicative concernenti la concessione dell'aiuto alla produzione per la campagna 1981-82, vengano resi noti, tenuto conto dell'art. 16 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012 e sue modificazioni, i modelli della denuncia-domanda di aiuto e quelli relativi alle dichiarazioni dell'avvenuta trasformazione delle olive in olio;

Considerata la necessità di emanare in tempo utile rispetto all'inizio della campagna 1981-82 norme disciplinanti la tenuta obbligatoria, ai fini della concessione dell'aiuto alla produzione, dei registri di lavorazione delle olive da parte dei gestori degli stabilimenti di molitura nonchè norme riguardanti l'espletamento degli adempimenti connessi con la tenuta dei registri stessi;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della concessione, per la campagna di commercializzazione 1981-82, dell'aiuto comunitario alla produzione dell'olio d'oliva di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 136/66 del 22 settembre 1966, come modificato dai regolamenti (CEE) n. 1562/78 e n. 1917/80 del Consiglio rispettivamente del 29 giugno 1978 e del 15 luglio 1980, le relative denunce-domande di aiuto dovranno essere redatte da parte dei produttori interessati su appositi modelli conformi al facsimile *A* allegato al presente decreto, stampati e messi a disposizione a cura dell'A.I.M.A.

Art. 2.

Il registro di lavorazione, che gli stabilimenti di molitura sono obbligati a tenere ai sensi delle disposizioni vigenti richiamate dall'art. 16 del decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, e sue modificazioni, deve essere conforme al modello fac-simile *B* allegato al presente decreto.

In particolare detto registro deve:

essere stampato su carta chimica autoricalcante;

avere le dimensioni di cm. 38 di larghezza e cm. 30,5 di altezza;

essere formato dal frontespizio in tre copie di colore bianco e da n. 30 gruppi di 4 fogli di colore diverso, di cui il primo costituito di n. 6 mod. *F* da utilizzare per la dichiarazione di avvenuta trasformazione in olio di ogni singola partita di olive.

Costituiscono parte integrante del registro le note illustrative che devono essere osservate per la corretta tenuta del registro stesso nonchè tre fogli recanti n. 2 modelli relativi ai riepiloghi mensili di lavorazione delle olive.

Sul registro di lavorazione, alla cui regolare tenuta è subordinata anche l'abilitazione dello stabilimento di molitura al rilascio della dichiarazione di lavorazione delle olive e di produzione dell'olio (modello *F*) per la successiva campagna di commercializzazione, devono essere riportati tutti gli elementi richiesti.

I registri di lavorazione, che devono avere una numerazione progressiva, saranno stampati a cura dell'A.I.M.A. e messi a disposizione degli stabilimenti di molitura tramite gli ispettorati provinciali dell'alimentazione o gli uffici da questi derivati, cui compete la relativa vidimazione previo rigoroso accertamento della completezza delle indicazioni previste nel frontespizio.

Una copia del frontespizio di tutti i registri attribuiti deve essere inviata all'A.I.M.A., a cura dei competenti uffici, entro quindici giorni dall'avvenuta consegna.

Gli esercenti degli stabilimenti di molitura delle olive devono trasmettere mensilmente una copia dei fogli dei predetti registri all'A.I.M.A., mediante raccomandata, ed una seconda copia agli Ispettorati provinciali dell'alimentazione o agli uffici da questi derivati, accompagnate dai dati riassuntivi delle lavorazioni eseguite nel mese.

Tale adempimento deve avere luogo, dal momento della pubblicazione del presente decreto, entro il 10° giorno di ciascun mese lavorativo successivo a quello cui si riferiscono i dati richiesti al precedente comma.

Art. 3.

La dichiarazione di lavorazione delle olive e di produzione dell'olio, che sarà rilasciata dagli stabilimenti di molitura per ogni partita di olive consegnata e disoleata, dovrà essere redatta esclusivamente sui modelli *F* recati dal registro di lavorazione di cui al precedente art. 2.

I quantitativi di olive e di olio indicati nei modelli *F* e risultanti trascritti nei corrispondenti fogli del registro di lavorazione devono avere piena rispondenza con i quantitativi effettivamente prodotti ed ottenuti dalla disoleazione, la cui verifica ricade a carico anche del produttore olivicolo interessato, ai fini della concessione dell'aiuto.

La dichiarazione di lavorazione delle olive e di produzione dell'olio (mod. *F*) deve essere consegnata all'interessato e successivamente allegata alla relativa domanda di aiuto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

ALLEGATO *A*

DENUNCIA DI COLTIVAZIONE
DOMANDA DI AIUTO ALLA PRODUZIONE DELL'OLIO DI OLIVA

CAMPAGNA 1981 - 82

UFFICIO DESTINATARIO	TIMBRO DELLA ASSOCIAZIONE	
	NUMERO DI PROTOCOLLO	NUMERO ISCRIZ. REGISTRO SOCI

IL SOTTOSCRITTO CHIEDE L'AIUTO ALLA PRODUZIONE DELL'OLIO DI OLIVA PER LA CAMPAGNA 1980-81
A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA DICHIARA:

(QUADRO A) — le proprie generalità e la propria residenza

(QUADRO B) — i dati catastali dell'azienda da lui condotta in cui viene praticata la coltivazione dell'olio di oliva;
— le superfici aziendali investite ad olivo **alla data del 31-10-1978;**
— le percentuali sul prodotto spettanti al sottoscritto.

(QUADRO C) — le generalità dei cointeressati al prodotto e le rispettive percentuali;
— le generalità dei proprietari dei fondi da lui condotti in affitto.

(QUADRO D) riservato ai non aderenti ad organizzazioni di produttori.
— i quantitativi di olive raccolte;
— le destinazioni date alle olive raccolte.

(QUADRO E) riservato agli aderenti ad organizzazioni di produttori
— i quantitativi di olive raccolte;
— le destinazioni date alle olive raccolte;
— i quantitativi di olio ottenuti.

QUADRO A

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE O PARTITA IVA
COMUNE DI NASCITA	PROV.	
COMUNE DI RESIDENZA	PROV.	
INDIRIZZO (CONTRADA, VIA O PIAZZA)	N. CIVICO	

SPAZIO RISERVATO AL CENTRO ELABORAZIONE DATI

QUADRO **B**

DATI CATASTALI IDENTIFICATIVI E AGRONOMICI DEI FONDI CONDOTTI DAL RICHIEDENTE

NUMERO PROGRESS.	AGRO	COMUNE	PROV.	PARTITE	DATI CATASTALI			SUPERFICI			NUMERO OLIVI TOTALE
					foglio	partic.	sub.	ettari	are	centiare	
							TOTALE				

QUADRO **C**

NUMERO PROGRESS. DEL FONDO	PROPRIETARI DEI FONDI DI AFFITTO COGNOME E NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, INDIRIZZO

NUMERO PROGRESS. DEL FONDO	COINTERESSATI AL PRODOTTO COGNOME E NOME, LUOGO E DATA DI NASCITA, INDIRIZZO	PERCENT. SUL PRODOTTO SPETTANTE AI COINTERESS. %	DELEGA (3) IL SOTTOSCRITTO DELEGA IL RICHIEDENTE DELLA PRESENTE DOMANDA A RICHIEDERE ED A RISCUOTERE PER SUO CONTO L'IMPORTO DELL'AIUTO ALLA PRODUZIONE. FIRMA

DI CUI NUMERO DI OLIVI IN PRODUZIONE	PERCENTUALE SUL PRODOTTO SPETTANTE AL RICHIEDENTE				
	PER FONDI IN CONDUZIONE SINGOLA (1)		PER FONDI IN CONDUZIONE ASSOCIATA (2)		
	In proprietà 100%	In affitto 100%	In proprietà %	In comptà %	In mezzadria in colonia %
TOTALE					

NOTE: Nel caso di comproprietà, una sola persona dovrà figurare nel quadro «A» e sarà quella che firmerà la domanda ed alla quale saranno effettuati i relativi pagamenti. Le altre dovranno essere elencate al quadro «C» parte 2ª

1) Per ciascun fondo in conduzione singola, la percentuale da indicare nelle colonne riservate ai diversi titoli di possesso (in proprietà, in affitto), deve essere pari a 100%.
Per i fondi condotti in affitto indicate nel quadro «C» le generalità dei proprietari

2) Per ciascun fondo in conduzione associata, la percentuale da indicare nelle colonne riservate ai diversi titoli di possesso (in proprietà, in comproprietà, in colonia, in mezzadria), deve essere quella spettante al richiedente. La restante percentuale deve figurare nel quadro «C» nella colonna riservata alle percentuali spettanti ai cointeressati. La somma delle percentuali così indicate deve essere per ciascun fondo sempre uguale a 100%. Nel quadro «C» indicare anche le generalità dei cointeressati

3) In assenza di delega il richiedente avrà diritto solo alla riscossione della quota parte di aiuto a lui spettante; in questo caso i cointeressati si riservano la possibilità di presentare, per proprio conto, la denuncia- domanda.

QUADRO **D** RISERVATO AI NON ADERENTI AD ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

OLIVE RACCOLTE Q.li Kg.

OLIVE MOLITE Q.li Kg.

MODELLI «F» ALLEGATI IN ORIGINALE N°

OLIVE VENDUTE Q.li Kg.

FATTURE ALLEGATE IN ORIGINALE N.°

MODELLI «F» DEL VENDUTO N.

QUADRO **E** RISERVATO AGLI ADERENTI AD ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

OLIVE RACCOLTE Q.li Kg.

OLIVE MOLITE Q.li Kg.

OLIO DI PRESSIONE Q.li Kg.

MODELLI «F» ALLEGATI IN ORIGINALE N°

OLIVE VENDUTE DIRETTAMENTE AI FRANTOIANI Q.li Kg.

OLIO DI PRESSIONE Q.li Kg.

FATTURE ALLEGATE IN ORIGINALE N.°

MODELLI «F» N.°

OLIVE VENDUTE Q.li Kg.

N° PIANTE OLIVE VENDUTE SU PIANTA

FATTURE ALLEGATI IN ORIGINALE N°

MODELLI «F» DEL VENDUTO N°

IL RICHIEDENTE

DATA

CODICE PROVINCIA

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

ALLEGATO *B*

(art. 5 del D.L. 21 novembre 1967 n. 1051 e successive modificazioni - D.M. 26 settembre 1980)

0000001/0

CODICE FISCALE O PARTITA IVA

Campagna olearia 1981/82 Registro n. ____________

Ditta esercente il frantoio (1) ____________ Tel. n. ____________
(nome, cognome, luogo e data di nascita - residenza del gestore di ditta individuale)

— eventuale nominativo del proprietario dello stabilimento se diverso dall'esercente ____________

Ubicazione del frantoio: Provincia ____________ Comune ____________ Via o frazione ____________ n. ______ Tel. n. ____________

ATTREZZATURA DI IMPIANTO

n. ________ vasc. ________ da macina a n. ________ molazze con capacità unitaria di carico di q.li ________ di olive

n. ________ vasc. ________ da rimacina a n. ________ molazze

n. ________ presse o superpresse di 1ª pressione da pollici ________ di qualsiasi tipo

n. ________ presse o superpresse di 2ª pressione da pollici ________ di qualsiasi tipo

n. ________ frangitor ______ a ciclo continu ______ a n. ________ linee del tipo ____________

Accessori (2):
- coclea per riempimento vasca . . . . ☐
- dosatrice automatica per pasta . . . . ☐
- dosatrice automatica per rimacino . . . . . . ☐
- n. ______ pomp ______ con complessivi corpi ______ ☐
- lavatrice . . . . ☐
- n. ______ separator ______ centrifug. ______ per mosto ☐
- n. ______ pomp ______ per travaso olio . . . . . ☐
- altri ____________

Potenzialità giornaliera di lavorazione nelle 24 ore q.li ____________ di olive

CARATTERISTICHE DELLA LAVORAZIONE

☐ impianto prevalentemente attrezzato per il servizio di molitura a terzi e per la disoleazione delle olive acquistate.

☐ impianto prevalentemente attrezzato per la lavorazione del prodotto del titolare del frantoio.

In caso di attività promiscua (olive del frantoiano produttore e olive di terzi) indicare nell'apposito riquadro la media annuale della quantità di olive prodotte in terreni del titolare del frantoio nell'ultimo biennio. q.li ____________

Il sottoscritto dichiara sotto la sua piena responsabilità che le indicazioni sopra riportate sono veritiere.

Firma del titolare del frantoio ____________

Il presente registro consta di n. 30 gruppi da 4 fogli dei quali il primo è suddiviso in 6 cedole (modello F) e gli altri 3 costituiscono il registro di lavorazione. Ogni foglio porta il timbro e la firma di vidimazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione o Ufficio Derivato.

VISTO E TIMBRO
dell'Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione o Ufficio derivato

____

N.B. Il titolare della Ditta è tenuto a curare la buona conservazione di questo Registro e di mantenerlo aggiornato nelle scritture annotandovi, con assoluta fedeltà e chiarezza, tutti gli elementi che debbono formare oggetto di rilevazione, assumendo le conseguenti responsabilità. I contravventori saranno perseguiti e puniti a norma di legge.

(1) In caso di ditte collettive, cooperative, Società, Enti, etc. indicare oltre alla denominazione dell'esercizio, anche le esatte generalità del legale rappresentante.

(2) Barrare il quadratino che interessa.

NOTE ESPLICATIVE PER LA REGOLARE TENUTA DEL REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

Il presente registro di lavorazione delle olive, contrassegnato da apposito numero attribuito dall'AIMA, è composto da un primo blocco di n. 3 fogli bianchi costituenti il frontespizio ed un secondo blocco di 30 gruppi di 4 fogli (di colore diverso) di cui il primo formato da 6 cedole, da utilizzare per la registrazione delle singole operazioni di trasformazione delle olive e per la contestuale relativa attestazione di avvenuta disoleazione, nonché da n. 3 fogli recanti ciascuno due modelli per i riepiloghi mensili di lavorazione.

Il frontespizio ed i fogli del registro sono stampati su carta speciale autoricalcante chimica; pertanto, dovendosi compilare ciascun foglio in vari esemplari, non deve essere utilizzato nessun altro tipo di carta copiativa o da ricalco.

Per evitare il ricalco anche dei fogli del registro successivi al quarto, è necessario inserire di volta in volta (dopo la quarta copia) l'apposito cartoncino di cui ogni registro è dotato come prolunga mobile della copertina del registro.

Il primo foglio del frontespizio che, una volta compilato e sottoscritto dal titolare del frantoio vale anche come domanda per l'ottenimento del «visto», viene trattenuto dall'Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione o Ufficio da questo derivato. La concessione del «visto» — che costituisce l'atto amministrativo di abilitazione a tenere la prescritta contabilità ed a rilasciare il modello F ai fini dell'aiuto alla produzione — è subordinata all'indicazione di tutti i dati richiesti nel frontespizio nonché all'assenza di sanzioni che abbiano comportato il diniego dell'anzidetta abilitazione per infrazioni commesse nel corso delle campagne precedenti.

I secondi esemplari del frontespizio, relativi ai registri di lavorazione rilasciati agli stabilimenti di molitura, devono essere trasmessi all'AIMA dall'Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione o Ufficio derivato entro quindici giorni dall'avvenuta consegna, accompagnati da una distinta nella quale devono essere indicati i numeri dei rispettivi registri.

L'ultima copia del frontespizio, da non staccare dal registro, resta al frantoiano.

Il primo foglio del registro reca n. 6 cedole, che devono essere utilizzate per il rilascio della dichiarazione di lavorazione di ogni singola partita di olive (mod. F): **ciascuna di esse va staccata lungo gli appositi bordi e consegnata al produttore immediatamente dopo l'avvenuta disoleazione** per essere, poi, allegata alla domanda di aiuto; gli altri 3 fogli rappresentano il registro di lavorazione per la contabilità di magazzino e pertanto devono essere completati nelle voci riguardanti la produzione e destinazione della sansa nonché la destinazione dell'olio.

Entro il 10° giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono le registrazioni, dovranno essere trasmesse:

a) all'AIMA - Via Palestro, 81 - 00185 Roma, a mezzo raccomandata, tutte le prime copie compilate di ogni foglio utilizzato, contrassegnate dalla dicitura «originale da trasmettere all'AIMA»;

b) al competente Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione o Ufficio derivato tutte le seconde copie compilate di ogni foglio utilizzato, contrassegnate dalla dicitura «copia per l'Ufficio provinciale».

In ordine all'adempimento di cui ai precedenti punti a) e b) si precisa che devono essere trasmessi i fogli di lavorazione che risultano utilizzati per intero alla fine di ogni mese e, cioè, quelli per i quali sono stati rilasciati tutti e sei i modelli F. Pertanto, i fogli non interamente utilizzati alla fine del mese saranno inclusi nella successiva trasmissione mensile.

Contestualmente alla trasmissione dei suddetti fogli del registro, dovranno essere inviati i relativi dati riassuntivi di lavorazione, utilizzando i prescritti modelli inseriti nel registro, i quali contengono anche la lettura di inizio e fine mese del contatore di energia elettrica (le fatture e documentazioni equivalenti rilasciate dall'ENEL dovranno essere accuratamente conservate ed esibite a richiesta degli addetti ai controlli).

Per quanto attiene poi specificatamente alle modalità di registrazione delle singole partite molite si precisa che:

— tutti i fogli del registro debbono riportare, possibilmente a mezzo timbro, l'indicazione del nome del gestore o ragione sociale dello stabilimento;

— tutti i modelli F devono riportare la denominazione dello stabilimento, possibilmente a mezzo timbro, e la firma del gestore;

— per l'esatta individuazione dei produttori, oltre al nome e cognome è necessario indicare anche il codice fiscale o la data di nascita;

— per le olive vendute è assolutamente necessario che il modello F sia intestato al nome del produttore delle olive;

— il completamento delle registrazioni relative alle voci produzione e destinazione della sansa e destinazione dell'olio, devono essere effettuate dopo avere staccato dal primo foglio i rispettivi modelli F.

0000001/01

DICHIARAZIONE DI LAVORAZIONE DI OLIVE E DI PRODUZIONE DI OLIO - Mod. F

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE | COD FISCALE/PART IVA/DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE		DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE		OLIVE VENDUTE E MOLITE PER CONTO FRANTOIANO ☐ ALTRI ☐	
DATA	QUANTITÀ Q.li		QUANTITÀ OLIVE Q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li Kg.	QUANTITÀ DI OLIVE Q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li Kg.

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro) .... (firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE .... (firma)

0000002/02

DICHIARAZIONE DI LAVORAZIONE DI OLIVE E DI PRODUZIONE DI OLIO - Mod F

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE | COD FISCALE/PART IVA/DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE		DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE		OLIVE VENDUTE E MOLITE PER CONTO FRANTOIANO ☐ ALTRI ☐	
DATA	QUANTITÀ Q.li		QUANTITÀ OLIVE Q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li Kg.	QUANTITÀ DI OLIVE Q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li Kg.

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro) .... (firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE .... (firma)

0000003/03

DICHIARAZIONE DI LAVORAZIONE DI OLIVE E DI PRODUZIONE DI OLIO - Mod F

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE | COD FISCALE/PART IVA/DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE		DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE		OLIVE VENDUTE E MOLITE PER CONTO FRANTOIANO ☐ ALTRI ☐	
DATA	QUANTITÀ Q.li		QUANTITÀ OLIVE Q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li Kg.	QUANTITÀ DI OLIVE Q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li Kg.

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro) .... (firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE .... (firma)

3000001/04

DICHIARAZIONE DI LAVORAZIONE DI OLIVE E DI PRODUZIONE DI OLIO - Mod. F

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE | COD FISCALE/PART IVA/DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE		DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE		OLIVE VENDUTE E MOLITE PER CONTO FRANTOIANO ☐ ALTRI ☐	
DATA	QUANTITÀ Q.li		QUANTITÀ OLIVE Q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li Kg.	QUANTITÀ DI OLIVE Q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li Kg.

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro) .... (firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE .... (firma)

3000002/05

DICHIARAZIONE DI LAVORAZIONE DI OLIVE E DI PRODUZIONE DI OLIO - Mod F

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE | COD FISCALE/PART IVA/DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE		DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE		OLIVE VENDUTE E MOLITE PER CONTO FRANTOIANO ☐ ALTRI ☐	
DATA	QUANTITÀ Q.li		QUANTITÀ OLIVE Q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li Kg.	QUANTITÀ DI OLIVE Q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li Kg.

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro) .... (firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE .... (firma)

3000003/06

DICHIARAZIONE DI LAVORAZIONE DI OLIVE E DI PRODUZIONE DI OLIO - Mod. F

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE | COD FISCALE/PART IVA/DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE		DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE		OLIVE VENDUTE E MOLITE PER CONTO FRANTOIANO ☐ ALTRI ☐	
DATA	QUANTITÀ Q.li		QUANTITÀ OLIVE Q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li Kg.	QUANTITÀ DI OLIVE Q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li Kg.

IL FRANTOIANO (stampatello o timbro) .... (firma)

IL PRODUTTORE O L'ACQUIRENTE DI OLIVE .... (firma)

COGNOME E NOME DEL FRANTOIANO/RAGIONE SOCIALE

0000001/01

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE — COD. FISCALE/PART IVA/DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE		DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE		OLIVE VENDUTE E MOLITE PER CONTO FRANTOIANO ☐ ALTRI ☐	
DATA	QUANTITÀ Q.li		QUANTITÀ OLIVE Q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li Kg.	QUANTITÀ DI OLIVE Q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li Kg.

SANSA PRODOTTA Q.li	DESTINAZIONE DELLA SANSA		DESTINAZIONE OLIO			
	DITTA	Q.li	QUANTITÀ RITIRATA DAL PRODUTTORE Q.li Kg.	QUANTITÀ CEDUTA AL FRANTOIANO Q.li Kg.	QUANTITÀ VENDUTA DAL FRANTOIANO A TERZI N. DOCUMENTO	Q.li

0000002/02

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE — COD. FISCALE/PART IVA/DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE		DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE		OLIVE VENDUTE E MOLITE PER CONTO FRANTOIANO ☐ ALTRI ☐	
DATA	QUANTITÀ Q.li		QUANTITÀ OLIVE Q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li Kg.	QUANTITÀ DI OLIVE Q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li Kg.

SANSA PRODOTTA Q.li	DESTINAZIONE DELLA SANSA		DESTINAZIONE OLIO			
	DITTA	Q.li	QUANTITÀ RITIRATA DAL PRODUTTORE Q.li Kg.	QUANTITÀ CEDUTA AL FRANTOIANO Q.li Kg.	QUANTITÀ VENDUTA DAL FRANTOIANO A TERZI N. DOCUMENTO	Q.li

0000003/03

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE — COD. FISCALE/PART IVA/DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE		DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE		OLIVE VENDUTE E MOLITE PER CONTO FRANTOIANO ☐ ALTRI ☐	
DATA	QUANTITÀ Q.li		QUANTITÀ OLIVE Q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li Kg.	QUANTITÀ DI OLIVE Q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li Kg.

SANSA PRODOTTA Q.li	DESTINAZIONE DELLA SANSA		DESTINAZIONE OLIO			
	DITTA	Q.li	QUANTITÀ RITIRATA DAL PRODUTTORE Q.li Kg.	QUANTITÀ CEDUTA AL FRANTOIANO Q.li Kg.	QUANTITÀ VENDUTA DAL FRANTOIANO A TERZI N. DOCUMENTO	Q.li

3000001/04

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE — COD. FISCALE/PART IVA/DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE		DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE		OLIVE VENDUTE E MOLITE PER CONTO FRANTOIANO ☐ ALTRI ☐	
DATA	QUANTITÀ Q.li		QUANTITÀ OLIVE Q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li Kg.	QUANTITÀ DI OLIVE Q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li Kg.

SANSA PRODOTTA Q.li	DESTINAZIONE DELLA SANSA		DESTINAZIONE OLIO			
	DITTA	Q.li	QUANTITÀ RITIRATA DAL PRODUTTORE Q.li Kg.	QUANTITÀ CEDUTA AL FRANTOIANO Q.li Kg.	QUANTITÀ VENDUTA DAL FRANTOIANO A TERZI N. DOCUMENTO	Q.li

3000002/05

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE — COD. FISCALE/PART IVA/DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE		DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE		OLIVE VENDUTE E MOLITE PER CONTO FRANTOIANO ☐ ALTRI ☐	
DATA	QUANTITÀ Q.li		QUANTITÀ OLIVE Q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li Kg.	QUANTITÀ DI OLIVE Q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li Kg.

SANSA PRODOTTA Q.li	DESTINAZIONE DELLA SANSA		DESTINAZIONE OLIO			
	DITTA	Q.li	QUANTITÀ RITIRATA DAL PRODUTTORE Q.li Kg.	QUANTITÀ CEDUTA AL FRANTOIANO Q.li Kg.	QUANTITÀ VENDUTA DAL FRANTOIANO A TERZI N. DOCUMENTO	Q.li

3000003/06

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

COGNOME E NOME DEL PRODUTTORE — COD. FISCALE/PART. IVA/DATA NASCITA

ENTRATA OLIVE		DATA DI MOLITURA	OLIVE MOLITE PER CONTO DEL PRODUTTORE		OLIVE VENDUTE E MOLITE PER CONTO FRANTOIANO ☐ ALTRI ☐	
DATA	QUANTITÀ Q.li		QUANTITÀ OLIVE Q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li Kg.	QUANTITÀ DI OLIVE Q.li Kg.	OLIO DI PRESSIONE Q.li Kg.

SANSA PRODOTTA Q.li	DESTINAZIONE DELLA SANSA		DESTINAZIONE OLIO			
	DITTA	Q.li	QUANTITÀ RITIRATA DAL PRODUTTORE Q.li Kg.	QUANTITÀ CEDUTA AL FRANTOIANO Q.li Kg.	QUANTITÀ VENDUTA DAL FRANTOIANO A TERZI. N. DOCUMENTO	Q.li

0000001/01

DICHIARAZIONE RIEPILOGATIVA MENSILE

In relazione alle operazioni di molitura delle olive eseguite durante il mese di ________________ dichiaro:

Totale olive molite . . . . q.li ________________

Totale olio ricavato . . . . q.li ________________

Totale sansa ricavata . . . . q.li ________________
di cui:

Sansa inviata al sansificio . . . . q.li ________________

Sansa ceduta ai produttori di olive . . . . q.li ________________

Sansa utilizzata nel frantoio . . . . q.li ________________

Lettura dei contatori all'inizio del mese cui si riferisce la presente dichiarazione . . . . . kw/h ________________

Lettura contatori alla fine del mese cui si riferisce la presente dichiarazione . . . . kw/h ________________

IL FRANTOIANO
(Stampatello o timbro)

....
(firma)

(4858)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2007/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, che determina, per la campagna viticola 1981/1982, i prezzi da pagare a titolo della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della vinificazione e, in deroga al regolamento (CEE) n. 349/79, l'importo della partecipazione del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia.

Regolamento (CEE) n. 2008/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 343/79 che stabilisce le norme generali per talune operazioni di distillazione di vini.

Regolamento (CEE) n. 2009/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 345/79 che stabilisce, nel settore vitivinicolo, le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per la fissazione del loro ammontare.

Regolamento (CEE) n. 2010/81 del Consiglio, del 13 luglio 1981, che modifica il regolamento (CEE) n. 471/76 per quanto riguarda il periodo durante il quale è sospesa l'applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l'importazione nella Comunità di limoni freschi originari di taluni paesi del bacino mediterraneo.

Regolamento (CEE) n. 2011/81 della commissione, del 17 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2012/81 della commissione, del 17 luglio 1981, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2013/81 della commissione, del 17 luglio 1981, che modifica i prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei a base di riso.

Regolamento (CEE) n. 2014/81 della commissione, del 15 luglio 1981, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2015/81 della commissione, del 15 luglio 1981, che ripristina gli acquisti all'intervento di carne bovina in Francia.

Regolamento (CEE) n. 2016/81 della commissione, del 15 luglio 1981, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2017/81 della commissione, del 15 luglio 1981, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sul fenolo originario degli Stati Uniti d'America.

Regolamento (CEE) n. 2018/81 della commissione, del 16 luglio 1981, relativo al regime da applicare alle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti tessili originari di Macao.

Regolamento (CEE) n. 2019/81 della commissione, del 17 luglio 1981, che fissa, per la campagna viticola 1981/1982, le modalità di applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di mosti di uve concentrati ai fini di fabbricazione di taluni prodotti nel Regno Unito e in Irlanda, nonché l'importo dell'aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2020/81 della commissione, del 17 luglio 1981, che fissa, per la campagna viticola 1981/1982, le modalità d'applicazione del regime di aiuti per l'utilizzazione di uve, mosti di uve e mosti di uve concentrati a fini di fabbricazione dei succhi d'uva, nonché l'importo dell'aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2021/81 della commissione, del 17 luglio 1981, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2022/81 della commissione, del 17 luglio 1981, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2023/81 della commissione, del 17 luglio 1981, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2024/81 della commissione, del 17 luglio 1981, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2025/81 della commissione, del 17 luglio 1981, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2026/81 della commissione, del 17 luglio 1981, che modifica i prelievi all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Rettifica al regolamento (CEE) n. 1551/81 della commissione, del 4 giugno 1981, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Benelux, in Francia, in Italia e nel Regno Unito di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese (« Gazzetta Ufficiale » n. L 152 dell'11 giugno 1981).

Pubblicati nel n. L 195 del 18 luglio 1981.

(199/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione

(Proroga al 31 dicembre 1983 delle disposizioni contenute nell'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 284 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 9 giugno 1981) inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 1° agosto 1981, n. 431 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 dell'8 agosto 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312, si applicano sino al *31 maggio 1983.*

Il monte ore aggiuntivo indicato nel primo comma dell'articolo suddetto è integrato con n. 4.110.000 ore per l'anno 1981 ed è fissato in n. 7.312.000 ore per l'anno 1982 ed in n. *3.386.250* ore per l'anno 1983.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato per l'anno finanziario 1981 in lire 18.000 milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 1292 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(4941)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
geometria (base).

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di medicina e chirurgia:
cardiologia.

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI REGGIO CALABRIA

Estimo ed esercizio professionale.

UNIVERSITÀ DI ROMA

Facoltà di ingegneria:
misure elettriche.

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
fisiologia generale.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di architettura:
progettazione artistica per l'industria.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di giurisprudenza:
diritto costituzionale.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4943)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Casole Bruzio

Con decreto interministeriale 1° luglio 1981, n. 309, è stato trasferito dal demanio pubblico - ramo ferrovie al patrimonio dello Stato, un terreno di pertinenza delle ferrovie Calabro-Lucane, linea Pedace-San Giovanni in Fiore distinto al catasto terreni del comune di Casole Bruzio (Cosenza) alla partita 509, foglio 4, particella 64 A.

(4899)

COMMISSARIATO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA CAMPANIA E LA BASILICATA

Ordinanza 23 luglio 1981, n. 366. Modificazioni alla procedura per l'acquisizione di case per famiglie senza tetto a causa del sisma nel comune di Napoli.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Viste le proprie ordinanze numeri 34 del 9 dicembre 1980, 44 dell'11 dicembre 1980, 75 del 3 gennaio 1981 e 83 dell'11 gennaio 1981, con le quali venne provveduto alla sistemazione alloggiativa di nuclei familiari rimasti senza tetto a causa degli eventi sismici del 23 novembre 1980, che colpirono i territori delle regioni Campania e Basilicata;

Vista, altresì, la propria ordinanza n. 85 in data 12 gennaio 1981, diffusa ampiamente e pubblicata sul supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 55 in data 25 febbraio 1981, con la quale, fra l'altro, venne disposta l'acquisizione di alloggi comunque disponibili, mediante locazione o requisizione, previo censimento da parte dei sindaci di tutti quelli di proprietà privata non utilizzati dai proprietari, né dati in locazione, e previa affissione dell'atto di diffida, con valore di avvenuta notifica, sulla porta di ingresso dell'immobile e nell'albo pretorio del comune;

Ritenuta la necessità di apportare a tale normativa modifiche idonee ad ovviare agli espedienti (locazioni od occupazioni ad altro titolo di comodo; apparente utilizzazione a studi professionali, uffici, depositi ecc.), emersi in occasione delle requisizioni finora attuate dall'amministrazione comunale di Napoli;

Tenuto conto, infatti, che nel corso di recenti contatti avuti con rappresentanti di detta amministrazione, sono state concordate le procedure ed i criteri idonei allo scopo, nella considerazione delle requisizioni di alloggi ulteriormente necessari, in attesa che venga gradualmente portato a termine il programma di installazione di case mobili monoblocco, quello di riattazioni di edifici non gravemente danneggiati ed, infine, anche quello concernente la realizzazione di 20.000 alloggi previsti dalla recente legge 14 maggio 1981, n. 219;

Con i poteri conferitigli dal decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modifiche, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e dal decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, nonché in deroga ad ogni diversa disposizione di legge;

Dispone:

La normativa in premessa indicata viene modificata ed integrata, con effetto immediato, come segue:

1) Qualora nel termine di ventiquattro ore dall'avvenuta notifica effettuata nei sensi suesposti i proprietari non avranno offerto in locazione l'alloggio o comunque non risultino presenti, l'appartamento si riterrà requisito per un periodo di mesi 6 (sei), prorogabile, a favore del comune di Napoli, previa redazione dello stato di consistenza che sarà effettuato contestualmente alla immissione in possesso.

L'alloggio sarà, quindi, acquisito dagli incaricati del comune ed, all'occorrenza, sarà effettuato lo sgombero coattivo delle persone che, attraverso i possibili rapidi accertamenti di ufficio, risultassero abusivamente o fittiziamente occupanti i locali. Saranno, altresì, coattivamente requisiti, previo lo sgombero eventualmente necessario, quegli appartamenti che risultassero utilizzati in virtù di espedienti di comodo attuati successivamente alla data del 12 gennaio 1981, in modo diverso da quello ufficialmente risultante.

2) Sono esonerati dalla consegna dell'immobile i proprietari che vi abbiano effettivamente fissato la propria dimora abituale (nel senso dell'effettiva costante abitazione confortata dalla relativa variazione anagrafica), in epoca precedente al 12 gennaio 1981, e coloro che, dai rapidi accertamenti di ufficio che saranno effettuati, risulteranno sprovvisti di altra abitazione idonea.

Salvi gli accertamenti che valuterà di disporre il comune od il commissario straordinario, i proprietari potranno far constare le circostanze di cui al comma precedente con dichiarazione giurata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. In caso di dichiarazione mendace sarà promossa l'azione penale.

3) Il sindaco di Napoli, assistito dalla forza pubblica, è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.

Napoli, addì 23 luglio 1981

Il commissario straordinario: ZAMBERLETTI

(4950)

REGIONE LOMBARDIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Corsico

Con deliberazione della giunta regionale 9 giugno 1981, n. 8122, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Corsico (Milano), adottata con deliberazione consiliare 21 dicembre 1977, n. 298.

(4816)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di idrologia medica posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'istituto di idrologia medica, policlinico Umberto I, Roma, alle ore 9 del sessantesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(4952)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di prima clinica medica (per la quinta cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove di esame si svolgeranno presso l'istituto di prima clinica medica (quinta cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica) policlinico Umberto I. Roma, alle ore 9 del sessantacinquesimo giorno non festivo, successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Roma.

(4951)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo . . . . L. **60.000**
Semestrale . . . . L. **33.000**
Un fascicolo . . . . L. **350**

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo . . . . L. **22.000**
Semestrale . . . . L. **12.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . L. **52.000**
Semestrale . . . . L. **29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10 Roma, e presso le Librerie Concessionarie speciali sopra indicate

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c.m. 411100812230)